

FOCUS

Nota integrativa, fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Marco Mainardi

Analisi delle tipologie di eventi successivi alla chiusura dell'esercizio che richiedono una rettifica dei valori di bilancio o un'informativa in nota integrativa

Il periodo di formazione del bilancio d'esercizio - o, se più piace, di *financial reporting* - tende, come noto, a estendersi ai primi mesi successivi a quello cui il bilancio stesso si riferisce. Sempre più spesso i valori di bilancio - in modo preminente i c.d. "valori soggettivi" - seppure riferiti o riferibili all'esercizio già chiuso sono, di fatto, determinati o determinabili sulla base degli elementi informativi acquisiti nella prima frazione dell'esercizio successivo.

Se, quindi, la fase conoscitiva può investire un orizzonte temporale più esteso di quello che delimita l'angusto periodo amministrativo, senza che questo significhi allungare arbitrariamente la durata convenzionale dell'esercizio amministrativo, occorre che il redattore di bilancio tenga ben distinto il momento di accadimento (o verifica) dell'evento da quello meramente conoscitivo. Una cosa, infatti, è il momento in cui accadono i fatti di gestione e per i quali poi andrà definita la competenza economica; un'altra, invece, è il momento in cui la direzione aziendale ne ha

conoscenza o ne prende consapevolezza.

Fatta questa premessa, ponendosi nell'ottica del redattore di bilancio, ci si chiede:

- › quali sono i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti nel sistema dei valori di bilancio?
- › Quali sono i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che devono essere recepiti solo a livello di informativa di bilancio fornita nella nota integrativa e pertanto senza modificare i valori di bilancio?
- › Qual è il termine ultimo entro il quale il redattore di bilancio dovrà tenere conto di un evento successivo alla data di chiusura dell'esercizio ai fini della sua appropriata rappresentazione contabile nel bilancio?
- › In più, ci si chiede: qual è l'ampiezza del riferimento temporale per l'investigazione degli eventi successivi alla data di chiusura dell'esercizio richiesta all'incaricato della revisione legale in conformità ai vigenti principi di revisione internazionali Isa Italia?

A questi interrogativi si intende dare risposta sulla base del quadro

normativo sull'informazione finanziaria rappresentato dalla normativa civilistica applicabile al bilancio, interpretata e integrata dai principi contabili nazionali emessi dall'Oic (c.d. *Oic adopter*) e in conformità ai vigenti principi di revisione internazionali Isa Italia. Con l'ulteriore avvertenza che a considerazioni non dissimili si porrebbe qualora la disamina fosse condotta nell'ambito del diverso quadro normativo sull'informativa finanziaria rappresentato dai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs, segnatamente Ias 10 - *Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*).

Gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio

Sulla base del principio contabile Oic 29 - *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, è possibile approdare alla seguente suddivisione degli eventi successivi:

- › non destinati a mettere in dubbio la continuità aziendale;
- › destinati a mettere in dubbio la continuità aziendale.

Ciò posto, le considerazioni che seguono avranno ad oggetto la prima categoria di eventi successivi sopra delineata.

Nell'ambito considerato dal presente lavoro, il principio contabile Oic 29 identifica, in astratto, due grandi gruppi di eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, segnatamente i seguenti.

Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (adjusting event)

Quei fatti o eventi che evidenziano condizioni che già esistevano (o, si direbbe, si presupponeva che già esistessero) alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifesteranno o sono destinati a manifestarsi solo dopo la chiusura dell'esercizio e che, pertanto, richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio.

Si tratterebbe di fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, ma che si riferiscono ad operazioni di gestione verificatesi anteriormente alla chiusura del periodo amministrativo e che, pertanto, tendono ad individuare o a meglio definire, costi o ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura. Insomma, si tratterebbe di eventi verificatisi prima della chiusura dell'esercizio ma che, per motivi operativi diversi, sono conosciuti dal redattore del bilancio solo dopo la chiusura dell'esercizio. In verità, al lettore accorto non sarà certo sfuggito che qui è la conoscenza del fatto ad essere successiva alla data di riferimento del bilancio e non il momento di accadimento dell'evento. Si tratterebbe, infatti, di eventi avvenuti anteriormente alla data di chiusura del bilancio, ma venuti a conoscenza del redattore di bilancio in un

momento successivo. Insomma, posta la questione in questi termini, è indubbio che si sarebbe di fronte ad operazioni di gestione da cui potrebbero emergere nuovi costi e ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura. Lo stesso legislatore all'articolo 2423 bis, n. 4, Codice civile stabilisce che, nella redazione del bilancio, l'organo amministrativo debba tenere conto «dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo», fornendo quindi indicazioni che sono riconducibili al principio della prudenza tradizionalmente inteso - si pensi all'evidente riferimento alle perdite - e nel contempo al principio della competenza (economica). E qui si noti immediatamente che il testo letterale impiega l'espressione «anche se conosciuti», a cui è ragionevolmente da attribuire un significato ben diverso da quello attribuibile alla locuzione «anche se avvenuti».

Esempio

Si ipotizzi un'impresa che apprende solo nel mese di gennaio 2024 che un proprio rappresentante con deposito ha venduto merci a un cliente nel dicembre 2023.

Non sembra vi siano dubbi sul fatto che si sia di fronte a un ricavo di competenza dell'esercizio 2023.

Così come, dal lato dei componenti negativi di reddito, si pensi alle bollette delle utenze (energia elettrica, gas ecc.) dell'ultimo bimestre dell'anno che sono conosciute nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Tali documenti definiscono sotto il profilo conoscitivo, solo successivamente, quote di costi di competenza dell'esercizio in chiusura riferiti ad eventi

verificatesi anteriormente alla chiusura dell'esercizio. In verità, verrebbe da dire che questa fattispecie non sembra individuare veri e propri eventi successivi.

Del resto, non si è mancato di notare in dottrina che la disposizione normativa in commento consentirebbe una duplice lettura e cioè che debbano essere rilevati in questa categoria i fatti avvenuti prima della chiusura dell'esercizio e appresi successivamente oppure appresi e anche verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, per poi concludere che si debba tener conto solo degli eventi occorsi avanti la chiusura dell'esercizio, non spostando la legge la competenza economica a data successiva a quella di chiusura.

Questa impostazione restrittiva non risulta convincente in quanto degli eventi, conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, se accaduti prima oppure se costituiscono la spia di fatti anteriori ad esso, se ne dovrà comunque tener conto ai fini della corretta redazione del bilancio dell'esercizio in chiusura. In tal senso, si vedano le esemplificazioni fornite dall'Oic 29 riportate *tabella 1 a pagina seguente* che non lasciano alcun dubbio al riguardo.

Più propriamente questa ultima categoria di eventi successivi, certamente conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, sembra che sia destinata ad accogliere eventi non solo conosciuti ma anche verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma sempre anteriormente alla redazione del bilancio d'esercizio e quindi, verrebbe da dire, in tempo utile per farvi legittimamente ingresso.

Questi eventi sono da ritenere indicativi o sintomatici di situazioni che sono o

TABELLA 1

**Quali sono i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio
che DEVONO ESSERE RECEPITI nel sistema dei valori di bilancio?**

In conformità all'Oic 29, possono essere esempi di tale categoria di eventi successivi:

- › la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- › i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - 1) il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
 - 2) la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- › la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- › la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- › la scoperta di un errore o di una frode.

TABELLA 2

**Quali sono i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio
che NON DEVONO ESSERE RECEPITI nel sistema dei valori di bilancio,
pur RIFERENDOSI A VALORI RILEVATI NEL BILANCIO?**

In conformità all'Oic 29, possono essere esempi di tale categoria di eventi successivi:

- › la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione rifletta le condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- › la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- › la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- › la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- › la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

presuntivamente si reputano già in essere alla data di chiusura dell'esercizio. Si tratta di eventi verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio ma che implicano - si potrebbe dire - un'attenta riconsiderazione critica o riapertura, in termini essenzialmente logico-valutativi, di situazioni già esistenti (o che si reputavano tali a detta del compilatore del bilancio) alla data di chiusura dell'esercizio. Ne sono esemplificazioni gli eventi indicati nella *tabella 1*.

Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio (non adjusting event)

Quei fatti o eventi che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio che, seppur non richiedano

rettifiche dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa perché comportano, nell'esercizio successivo effetti rilevanti sulle attività o passività già esistenti alla data di chiusura. Il principio contabile in parola ritiene che di questi eventi si debba darne menzione nella nota integrativa. Essi rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

A ben vedere, si tratta di fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio che si riferiscono a eventi accaduti successivamente alla chiusura dell'esercizio, ma sempre anteriormente al momento di redazione del bilancio

d'esercizio in chiusura, che si reputano indicativi di fatti generatori di componenti reddituali (negativi e/o positivi) di competenza dell'esercizio successivo a quello della cui chiusura si argomenta. Insomma, si sarebbe di fronte ad operazioni di gestione che potrebbero implicare il sorgere di costi e ricavi di competenza dell'esercizio successivo.

La *tabella 2 in alto* riporta i fatti modificativi di attività e/o passività che rilevano condizioni non esistenti alla data di chiusura del bilancio - pertanto non destinati a modificare i valori di bilancio - ma destinati ad essere evidenziati solo nella nota integrativa.

La *tabella 3 in alto*, invece, riporta eventi non modificativi dei

TABELLA 3

**Quali sono i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio
che NON SONO RILEVATI nel bilancio
e che RICHIEDONO UN'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA?**

In conformità all'Oic 29, possono essere esempi di tale categoria di eventi successivi:

- › operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- › annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- › acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- › distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- › annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- › emissione di un prestito obbligazionario;
- › aumento di capitale;
- › assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- › significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- › fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio, titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- › richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

valori di bilancio di rilevante interesse per i destinatari del bilancio e pertanto da indicare esclusivamente in nota integrativa.

Lo stesso legislatore, all'articolo 2427, n. 22) *quater*, Codice civile richiede di riportare nella nota integrativa l'informativa circa la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Sicché è immediato notare che un **evento successivo** sarà oggetto di segnalazione nella nota integrativa nella misura in cui esso si presenti in veste di **fatto di rilievo**. È qui evidente il richiamo al noto concetto di significatività o rilevanza dell'informativa di bilancio.

Ciò posto, ci si chiede quale sia il criterio logico in base al quale un evento successivo alla chiusura dell'esercizio, ma conosciuto dagli amministratori prima della redazione del relativo bilancio, sia destinato a incidere sul patrimonio netto e reddito dell'esercizio in chiusura, oppure sia destinato a essere rappresentato solo a livello di informativa fornita in nota integrativa.

Separare ciò che va rappresentato nelle tavole del patrimonio e reddito da ciò che,

invece, confluisce - senza effetto su tali grandezze - solo a livello di nota integrativa rappresenta, in astratto, una problematica tendenzialmente agevole. La risposta a tale interrogativo è ravvisabile nel criterio guida della competenza economica più volte già adombrato.

**L'orizzonte temporale
di riferimento degli eventi
successivi per il redattore
di bilancio**

La questione del limite temporale. Occorre porsi la seguente ed ulteriore domanda: qual è il termine ultimo entro il quale il redattore di bilancio dovrà tenere conto di un evento successivo alla data di chiusura dell'esercizio ai fini della sua appropriata rappresentazione contabile in bilancio?

In merito sia al processo di formazione del bilancio, sia parallelamente al processo di revisione contabile del bilancio, è utile ricordare i seguenti momenti decisivi.

La **data di riferimento del bilancio** che corrisponde alle data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio stesso.

La **data di redazione del**

bilancio, che corrisponde al momento in cui tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio. Per data di redazione del bilancio (altrimenti detta anche data di predisposizione del bilancio) si intende quella di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo che, nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, qualora l'organo amministrativo sia rappresentato dal consiglio di amministrazione, coincide con la data del verbale del relativo consiglio di amministrazione.

La **data di approvazione del bilancio**, che corrisponde al momento in cui il bilancio è stato approvato da coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità. Per data di approvazione del bilancio si intende quella di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci che, nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, coincide con la data del verbale della relativa assemblea dei soci.

Ciò premesso, la risposta, nel

silenzio del legislatore civilistico, viene dal principio contabile Oic 29, che, per quanto qui rileva, disciplina i limiti temporali riferiti ai fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.

È immediato osservare che l'interpretazione fornita dal citato principio contabile nazionale non lascia spazio a dubbi di alcuna sorta individuando, in prima battuta, il suddetto termine nella data di formazione (o redazione) del bilancio da parte degli amministratori e, pertanto, coincide con la data del verbale del consiglio di amministrazione avente all'ordine del giorno il punto relativo all'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.

Ciò rilevato, il predetto principio contabile richiede agli amministratori di dover comunque tenere conto dei fatti di rilievo avvenuti tra la data di formazione del bilancio d'esercizio - tipicamente rappresentata dall'approvazione del bilancio ad opera del consiglio di amministrazione - e la data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, qualora in tale periodo si manifestino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio.

Agli amministratori quindi, nel rispetto del processo formativo di bilancio, spetta modificare il progetto di bilancio. Ovviamente, si tratta di una ipotesi meno ricorrente.

Del resto, è opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza la tesi della modificabilità del progetto di bilancio, in sede di approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria dei soci ed è altresì pacifico che la modifica del bilancio possa avvenire in assemblea anche su iniziativa degli

amministratori (N. Abriani, "Sulla problematica trasposizione nell'ordinamento italiano del principio di revisione internazionale Isa 560: eventi successivi alla data della relazione dei revisori e nuovo articolo 154 ter Tuf Parere *pro veritate*", in *Riv. di diritto societario*, anno 2010, fascicolo 4, pagina 810; G. E. Colombo, "Bilancio d'esercizio e consolidato", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, Utet, 1994, pagina 421).

Ciò detto, a questo punto la risposta al secondo interrogativo sollevato è evidente: da un punto di vista civilistico, l'orizzonte temporale degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio termina con la data di redazione del bilancio ad opera dell'organo amministrativo (così l'Oic 29), con l'ulteriore possibilità che in circostanze sopravvenute (decisamente meno frequenti), si estenda fino alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

L'orizzonte temporale di riferimento degli eventi successivi per il revisore legale

Un'altra problematica di rilievo che si pone è quella della individuazione del momento che rappresenta il termine oltre il quale il revisore legale, ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio, è tenuto a prendere in considerazione il fatto di gestione avvenuto e conosciuto successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Si avverte il lettore che non rientra nei limiti del presente lavoro la disamina degli eventi successivi alla data della relazione di revisione e anche all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea,

ipotesi questa presa in considerazione dal principio di revisione internazionale (Isa Italia 560 - *Eventi successivi*), a differenza dell'Oic 29, che si disinteressa delle vicende successive all'approvazione del bilancio da parte dei soci che potrebbero richiedere una rettifica dello stesso.

L'ampiezza del riferimento temporale richiesto al revisore contabile dal principio di revisione internazionale applicabile al riguardo (Isa Italia 560 - *Eventi successivi*) per l'investigazione degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, in prima battuta, termina con la data della relazione di revisione al bilancio. Si tratta pertanto di un periodo di osservazione notoriamente più ampio di quello richiesto agli amministratori. Sussiste quindi uno iato temporale rappresentato dall'intervallo di tempo che va dalla data di redazione del bilancio (data di approvazione del bilancio ad opera degli amministratori) e la (necessariamente successiva) data di emissione della relazione di revisione.

Nell'ambito del rapporto tra amministratori e revisori questo gap temporale viene operativamente colmato richiedendo agli amministratori una specifica dichiarazione, in conformità al principio di revisione internazionale Isa Italia 580 - *La lettera di attestazione*. Per chiarezza, occorre rammentare che la lettera di attestazione rilasciata dagli amministratori porta la stessa data della relazione di revisione (così la prassi professionale).

La specifica attestazione richiesta dal revisore contabile alla direzione aziendale così si prospetta: «non vi sono in aggiunta a quanto illustrato in nota

integrativa eventi occorsi in data successiva al (data di bilancio) tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della società tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al bilancio e/o consolidato» (Assirevi, Documento di Ricerca n. 251R - Le attestazioni della direzione, gennaio 2024, pagina 26).

Essa si sostanzia in una dichiarazione di conforto sul fatto che dopo la data di riferimento del bilancio la situazione patrimoniale-finanziaria della società, così come appare dal bilancio stesso, quale sistema di valori determinato sulla base di un ragionamento economico che implica valutazioni anche prospettiche non risulta sostanzialmente modificata da eventi successivi. Sicché, così facendo, vi è una sorta di allineamento temporale tra la rappresentazione conoscitiva degli amministratori e quella dei revisori.

Per completezza, giova segnalare l'ulteriore impegno assunto dall'organo amministrativo con il rilascio della lettera di attestazione, contenente la seguente specifica dichiarazione: «È nostra la responsabilità di

informare il revisore circa l'emergere di eventi che possano avere un effetto sul bilancio tra la data di rilascio della relazione e la data di approvazione di bilancio» (Assirevi, Documento di Ricerca n. 251R, pagina 30).

Gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, l'impatto quantitativo

Da ultimo due questioni.

La prima. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono, secondo quanto previsto dal principio contabile Oic 29, quei fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio d'esercizio e in quanto tali posso avere un effetto incrementativo o diminutivo del reddito. Sicché la categoria di eventi successivi, intercettata e definita grazie alla guida aurea del principio della competenza economica, potrebbe dar luogo non solo ad ulteriori componenti negativi del reddito d'esercizio, ma anche ad ulteriori componenti reddituali positivi. Insomma, la categoria concettuale non è destinata ad accogliere solo componenti reddituali portatori di sciagure, verrebbe da dire.

L'altra questione attiene ad una richiesta di chiarimento presentata

allo stesso Oic sull'impatto che i fatti successivi che modificano i valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio, ossia se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori iscritti in bilancio (aspetto quantitativo) o se richiedono anche una riclassificazione delle poste di bilancio (aspetto qualitativo).

È stato chiesto se nell'ipotesi di definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale già in essere alla data di bilancio, la società, oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri, fosse tenuta anche a riclassificare tale fondo come debito.

La tesi lapidaria dell'Oic è che un fatto successivo non possa portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo.

Pertanto, tesi condivisibile, per l'Oic, un evento successivo alla chiusura dell'esercizio che deve essere recepito in bilancio «può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio» (Oic - Newsletter febbraio 2018). ●

24ORE
PROFESSIONALE

Una finestra sul mondo dell'edilizia.

Smart24
Bonus edilizi

smart24bonusedilizi.com

